



Comune di Corbola
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO DI PESCA SPORTIVA
“ANSA BALLOTTINO”

Adottato con atto di C.C. n 41 del 27/11/2015

ALLEGATO A)

INDICE

- ART. 1 - Esercizio della pesca
- ART.2 - Norme di salvaguardia
- ART.3 - Autorizzazioni di pesca
- ART.4 - Permessi di pesca comunali
- ART.5 - Disciplina Generale dell'esercizio della pesca
- ART.6 - Uso del guadino
- ART.7 - Esche e pasture
- ART.8 - Posto di pesca
- ART.9 - Accesso agli argini
- ART.10 - Quantità di catture consentite
- ART.11 - Orari di pesca
- ART.12 - Lunghezze minime di cattura e periodo di divieto
- ART.13 - Divieti
- ART. 14 - Norme particolari per tecnica "carpfishing"
- ART.15 - Gare o raduni di pesca
- ART.16 - Agenti di vigilanza
- ART. 17 - Immissioni e periodo temporaneo di divieto di pesca
- ART. 18 - Collaborazione

COMUNE DI CORBOLA

(Provincia Di Rovigo)

Regolamento disciplinante l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva relativo alla concessione d'acque pubbliche rilasciata al Sindaco pro-tempore del comune di Corbola ai sensi dell'art.30 della legge regionale del. 28.04.1998 n. 19:

“Ansa del ramo principale del fiume Po che va dalla Fornace di Santa Maria In Punta a valle fino alla fine del prolungamento dell' isola Ballottino”

Art.1 – Esercizio della Pesca

- 1.1 L'esercizio della pesca nelle acque soggette alla concessione è disciplinato dal presente regolamento e per quanto qui non previsto dalla vigente legislazione in materia.
- 1.2 L'adesione a socio della concessione comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, delle disposizioni in esso contenute.
- 1.3 E' considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura di specie ittiche.

Art.2 – Norme di salvaguardia

- 2.1 Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita, la pesca può essere vietata in alcuni periodi dell'anno oppure possono essere dettate restrizioni, vietando l'uso, se è il caso, di esche o attrezzi, sentito il competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale.
- 2.2 Il consiglio di gestione stesso (C.d.G.) sentiti i responsabili del servizio di Vigilanza interno, dispone eventuali norme di salvaguardia per fini sopraindicati, con provvedimento da comunicarsi immediatamente al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art.3 - Autorizzazioni di Pesca

Per esercitare la pesca nelle acque soggette alla concessione è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

- 3.1 Licenza di pesca di tipo A – B – C – D e/o versamento regionale o le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per i minorenni d'anni 14 e gli ultrasessantenni, nonché il permesso di pesca per minori, ancora valido, rilasciato ai sensi della L.R. 50/86 fino al compimento del 14 anno d'età.
- 3.2 Tessera di socio al circolo ENALPESCA di Corbola (comprensivo di assicurazione);
- 3.3 Permesso comunale di tipo A – B – C –D rilasciato dal comune di Corbola (vedere Art.4).

Art.4 – Permessi di pesca comunali

- 4.1 Il permesso di pesca è personale, non cedibile e deve riportare tutti i dati anagrafici, il tipo e il numero di licenza.
- 4.2 I permessi di pesca vengono rilasciati dal concessionario attraverso i propri uffici o da personale da lui autorizzato.
- 4.3 I permessi di pesca sono di 3 tipi:
 - A. Per residenti nel comune di Corbola (tranne per chi esercita la pesca con tecnica Carpfishing). Ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre (Vedere Art.11 per orari di pesca). E' rilasciato gratuitamente a chi ha compiuto il 65° anno di età, ai minori di anni 14, ai grandi invalidi

REGOLAMENTO di PESCA SPORTIVA – ANSA BALLOTTINO

ed ai portatori di handicap (sempre che siano in possesso di regolare licenza o versamento regionale ed iscrizione all'associazione Enalpesca circolo di Corbola)

B. Per residenti in altri comuni dello stato italiano (tranne per chi esercita la pesca con tecnica Carpfishing]. Ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre (Vedere Art.11 per orari di pesca). E' rilasciato gratuitamente ai minori di anni 14, ai grandi invalidi ed ai portatori di handicap (sempre che siano in possesso di regolare licenza o versamento regionale ed iscrizione all'associazione Enalpesca circolo di Corbola).

C. Per chiunque (compresi i non residenti in Italia) eserciti la pesca "carpfishing" (o pesca al siluro con la stessa tecnica) eseguita nelle postazioni comunali libere e dalla barca. Ha validità settimanale.

D. Per chiunque (compresi i non residenti in Italia) eserciti la pesca "carpfishing" (o pesca al siluro con la stessa tecnica) eseguita nelle postazioni comunali libere e dalla barca. Ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre e permette la pesca tutti i giorni della settimana, festivi compresi (Vedere Art.11 per orari di pesca).

4.4 All'accertamento dei preposti agenti di vigilanza, a chi fosse sprovvisto dell'autorizzazione alla pesca verrà elevato verbale di riferimento, da trasmettere all'Amministrazione Comunale, per infrazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. 28 aprile 1998 n°19 e successive modificazioni.

4.5 All'accertamento dei preposti agenti di vigilanza, a chi avesse commesso infrazione al regolamento interno, è facoltà del concessionario togliere in maniera definitiva o temporanea l'autorizzazione di pesca all'interno della Ansa Ballottino e verrà elevato verbale di riferimento da trasmettere all'Amministrazione Comunale.

4.6 Il costo per il rilascio dei permessi di tipo "A", "B", "C""D" sarà stabilito con atto della Giunta Comunale.

4.7 Coloro che saranno trovati a pescare sprovvisti del permesso comunale di pesca di tipo A-B-C-D, saranno obbligati al pagamento del costo del permesso di pesca più una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare del permesso stesso.

Art. 5 – Disciplina Generale dell'esercizio della pesca

5.1 L'esercizio della pesca è consentito con l'utilizzo di un numero massimo di tre canne, con o senza mulinello, armate con un massimo di tre ami ciascuna. Non possono essere usati ami ad "ancoretta", fatta eccezione per la pesca a "spinning".

5.2 La pesca a "spinning" è subordinata al solo uso di esche artificiali. Sono altresì consentite l'uso e la detenzione di esche finte.

5.3 E' consentito il solo uso del bilancino con lato non superiore a cm 200. Il lato della maglia della rete non deve essere inferiore a mm.20. L'uso dell'attrezzo è consentito con il solo supporto del palo di manovra e l'ausilio della carrucola. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m. 30. Per ogni barca o natante è consentito un solo bilancino, l'esercizio di pesca deve avvenire con barca all'ancora è non alla deriva.

5.4 I diversi tipi di attrezzi di cui ai comma 1 – 2 - 3 non possono essere usati contemporaneamente.

5.5 E' consentita la pesca da barca con canne o bilancino con l'obbligo di segnalazione luminosa nelle ore notturne.

5.6 Eventuali attrezzi da pesca non consentiti, (es. reti da pesca, tramagli, cogoli, fiocine, ecc) usati o ritrovati abbandonati nell'interno dell'area in concessione, saranno sequestrati e successivamente confiscati con apposito provvedimento del concessionario o del dirigente del servizio, ai sensi della legge 24 novembre 1998 n. 689.

5.7 Per l'uso degli attrezzi da pesca vigono i divieti stabiliti nel Regolamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale di Rovigo nelle sedute del 27/11/1998, e successive modifiche di integrazioni con delibera del Consiglio Provinciale n 25/42583 del 30/09/2013 (in vigore dal 04/11/2013).

5.8 Gli attrezzi di pesca, fermo restando in ogni caso il prioritario rispetto della sicurezza sulla navigabilità, non devono occupare più della metà del corso d'acqua.

- 5.9 E' fatto obbligo ad ogni pescatore scrivere in maniera leggibile ed in stampatello il proprio nome e cognome sulle scatole contenenti vermi da terra e vermi di mare (o tremoline) nel momento in cui prende posizione sulla postazione di pesca prescelta.

Art.6 – Uso del guadino

- 6.1 L'uso del guadino con diametro o lato massimo di cm.80 è consentito esclusivamente quale attrezzatura ausiliaria per il recupero del pesce già allamato in precedenza.
- 6.2 Per il recupero del solo pesce siluro d'Europa è consentito l'uso del raffio.

Art.7 – Esche e pasture

- 7.1 E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali, escluse le uova di pesce e le loro imitazioni.
- 7.2 E' sempre vietato l'uso del sangue e suoi derivati, nonché delle interiora di animali. Le esche consentite da utilizzarsi per la pesca sportiva sono: mais, polenta e loro derivati. Per il periodo 15° Maggio – 30 Giugno è vietato l'uso e la detenzione sul posto di pesca del mais, altre granaglie e loro derivati.
- 7.3 Ogni pescatore può detenere presso di sé ed usare, per giornata, un massimo di kg. 3 di pastura a base di sfarinati o cereali (mais – grano – orzo – avena – tuberi) e loro derivati (es. impasti di vario genere come gli gnocchi) compresa la parte detenuta come esca.
- 7.4 La larva di mosca carnaria è consentita solo ed esclusivamente bianca, non trattata con alcun colorante, nella quantità massima di gr. 200.
- 7.5 Sono pure consentiti: gambero, lombrico, corbola, lumaca, esche vive o morte, impasti a base di sfarinati purché vegetali.
- 7.6 Non sono consentiti alimenti per animali (censurati di crocchette per cani e gatti).
- 7.7 Per chi esercita la pesca con tecnica Carpfishing, ogni pescatore può usare, per giornata, un massimo di Kg. 3 di pastura a base di sfarinati o cereali (mais-grano-orzo-avena-tuberi) e Kg. 2 di boiles. Sfarinati e cereali devono essere obbligatoriamente cotti. Il pescatore potrà detenere il quantitativo indicato moltiplicato per il numero di giorni che effettuerà l'esercizio della pesca.
- 7.8 Per la pesca al siluro d'Europa e Lucioperca, è consentito l'uso delle seguenti esche vive: anguilla – carassio – scardola – alborella – triotto. Le anguille se acquistate come esca possono essere anche sottomisura, purché il pescatore sia in possesso di scontrino o altro documento probatorio l'acquisto. In assenza di tale documentazione le anguille saranno liberate nelle acque della concessione.

Art. 8 – Posto di pesca

- 8.1 Ogni pescatore non può occupare, con gli attrezzi in atteggiamento di pesca, uno spazio acqueo superiore a mt 20 a destra, a sinistra, a terno e frontalmente.
- 8.2 Il posto di pesca spetta sempre al primo occupante. Eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora richiesto dal primo occupante, dovranno collocarsi ad una distanza di almeno mt. 40 dalla sua postazione.
- 8.3 Le disposizioni di cui al secondo comma valgono anche per la pesca da barca o natante e per la gittata dell'esca in caso di pesca in movimento (pesca a spinning).
- 8.4 La distanza minima di rispetto tra due barche o natanti o tra un pescatore a riva ed uno su barca o natante, qualora richiesto dal primo occupante, è di mt. 50. La distanza minima tra due bilancini è obbligatoriamente sempre di mt. 30.

REGOLAMENTO di PESCA SPORTIVA – ANSA BALLOTTINO

- 8.5 Il posto di pesca deve essere sempre mantenuto pulito da rifiuti di qualsiasi genere e provenienza. I rifiuti dovranno essere raccolti e tenuti all'interno ad idoneo contenitore che, alla fine del periodo di pesca, dovrà essere smaltito a cura del pescatore presso il centro di raccolta messo a disposizione dal concessionario. Per le infrazioni a questo comma, all'accertamento, gli agenti di vigilanza hanno il potere di ritirare il permesso di pesca.

Art. 9 – Accesso agli argini

La viabilità sugli argini è sempre consentita salvo tutte le festività dal 1° Maggio al 31 Ottobre dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per ZTL, salvo motivi di pubblico interesse, di tutela delle produzioni agricole e dei ripopolamenti.

Art. 10 – Quantità di catture consentite

- 10.1 Al pescatore è consentito la cattura giornaliera e la detenzione di non più di kg. 5 di pesci, anche di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.
- 10.2 Non concorrono alla formazione del quantitativo di cui al primo comma le specie ittiche abramide, pseudorasbora, rodeo, carassio, lucioperca e pesce siluro d'Europa per le quali sono consentite catture senza limite di misura e di peso.
- 10.3 E' vietato reimmettere nell'ambiente acquatico gli esemplari di cui sopra.
E' vietato abbandonare i pesci sulle rive o in prossimità del luogo di pesca o ucciderlo ed abbandonarlo nell'acqua.
E' inoltre vietato abbandonare sulle rive o gettare in acqua le larve di mosca carnaria e le esche eventualmente non utilizzate, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere a terra, sulle rive o nelle immediate vicinanze del luogo di pesca nonché gettare rifiuti nell'acqua.
E' vietato provocare dissestamenti agli argini, alle sponde e al coltico erboso delle rive.

Art. 11 – Orari di pesca

- 11.1 L'esercizio della pesca è consentito:
- Senza limitazioni di orario per tutti i giorni della settimana ai possessori del permesso comunale di tipo "A" e "B" che facciano uso delle canne;
 - Senza limitazioni di orario nei giorni martedì, giovedì, sabato e domenica che vanno dal 1 Aprile al 31 Dicembre ai possessori del permesso comunale di tipo "A" e "B" che facciano uso del bilancino;
 - per tutti i giorni della settimana ai possessori del permesso comunale di tipo "C" e "D".
- 11.2 E' facoltà del Concessionario, per particolari tipi di pesca e/o per ragioni di pubblico interesse, variare o limitare l'orario di pesca di cui al primo comma.

REGOLAMENTO di PESCA SPORTIVA – ANSA BALLOTTINO

Tabella riassuntiva Permesso/giorni consentiti

Note	Permesso		Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Festività
Per residenti Corbola	A	Canne	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
		Bilancino(*)	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
Per non residenti Corbola	B	Canne	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
		Bilancino(*)	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	NO
Carpfishing/siluro postazioni libere e da imbarcazione	C		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Carpfishing/siluro postazioni libere e da imbarcazione	D		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(*) La pesca con bilancino è vietata dal 1° Gennaio al 31 Marzo

Art. 12 – Lunghezze minime di cattura e periodo di divieto

12.1 Lunghezza minima di cattura e periodo di divieto

Specie	Lunghezza minima	Divieto di pesca
Persico Trota	Cm 25	Dal 15/04 al 31/05
Persico Reale	Cm 25	Dal 01/01 al 31/12
Tinca	Cm 25	Dal 15/05 al 30/06
Carpa	Cm 30	Dal 15/05 al 30/06
Luccio	Cm 50	Dal 01/01 al 31/12
Cheppia	Cm 30	Dal 15/05 al 30/06
Barbo	Cm 20	Dal 01/05 al 30/06
Savetta / Pigo	Cm 25	Dal 01/05 al 30/06
Anguilla	Cm 40	Nessun divieto
Pesce gatto	Cm 15	Nessun divieto
Cefalo	Cm 20	Nessun divieto
Passera	Cm 15	Nessun divieto

12.2 Le catture delle specie: rana, tartaruga, gambero, storione sono sempre vietate.

12.3 Le specie ittiche catturate nel periodo in cui incorre il divieto, oppure di misura inferiore alla minima consentita, devono essere immediatamente reinmesse in acqua con tutte le cautele del caso. Se l'eventuale operazione di slamatura implicasse pericolo di morte per la specie catturata, è fatto obbligo di tagliare la lenza nel punto più vicino alla bocca.

12.4 E' severamente vietata l'immissione di specie alloctone e la reinmissione del siluro d'Europa anche se appena catturato in quelle acque. In riferimento al siluro d'Europa il concessionario è autorizzato, con attrezzatura idonea, a provvedere alla bonifica di tale specie, con apposito provvedimento del dirigente della provincia.

12.5 E' obbligo di rilascio la cattura della specie Carpa (e tutte le sottospecie) che superi i 60 cm

12.6 Le lunghezze minime dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

12.7 Con delibera del Consiglio Provinciale di Rovigo n. 36/40695 del 29/10/2015, è stata approvata la modifica dell'art.29 "Periodo di proibizione di pesca" del regolamento provinciale pesca vigente. Il

REGOLAMENTO di PESCA SPORTIVA – ANSA BALLOTTINO

nuovo regolamento entra in vigore dal 29/11/2015, il quale introduce il divieto di pesca delle specie del tipo “Luccio e Persico reale” dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.13 – Divieti

E' espressamente vietato:

- 13.1 usare la dinamite o altro materiale esplosivo nonché la corrente elettrica come mezzo d'uccisione o stordimento dei pesci.
- 13.2 Gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.
- 13.3 Collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca nel corso d'acqua soggetto alla concessione.
- 13.4 Pescare a strappo, con le mani attraverso aperture praticate nel ghiaccio, tenere esche e pasture sul luogo di pesca nel periodo ad esse vietate.
- 13.5 Aprire nuove postazioni di pesca che comportano dissestamenti agli argini oppure scavare buche sulle sponde e tagliare piante e arbusti. Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle rive o nelle immediate vicinanze, gettare pesci sulle sponde o lasciarli morire fuori dall'acqua allo scopo di disfarsene, immettere abramide, pseudorasbora, rodeo, siluro d'Europa, lucioperca e carassio.
- 13.6 Pescare durante l'asciutta, completa o incompleta, salvo per il recupero del materiale ittico per la successiva reinmissione in altre acque.
- 13.7 Danneggiare, appropriarsi, provvedere all'occultamento delle tabelle segnaletiche oppure spostarle da una ad un'altra zona.
- 13.8 Cedere ai fini dell'esercizio della pesca, le proprie tessere personali (licenza di pesca, permesso comunale e tessera enalpesca), nonché usufruire di tessere d'altre persone.
- 13.9 Detenere presso di se materiale ittico di misura inferiore a quella stabilita o in periodo in cui incorre il divieto della specie, come da quanto stabilito al precedente Art.12.
- 13.10 L'uso dell'ecoscandaglio quale attrezzo atto alla ricerca di specie ittiche.
- 13.11 L'uso della bilancia con lato superiore a cm. 200.
- 13.12 Arrecare disturbo ad altri pescatori con il proprio natante o barca. Inoltre all'interno della zona in concessione, i natanti e le barche non dovranno tenere un'andatura che sia causa d'onde le quali arrechino disturbo ad altri natanti in attività di pesca – svago – turismo e altri pescatori sulle rive.
- 13.13 La pesca ad una distanza inferiore a mt. 20, calcolati in linea d'aria a monte, a valle, di fianco, di fronte e a tergo dei tubi di pescaggio dell'acqua per l'acquedotto in località Sabbioni nonché da pontili, attracchi o scivoli per barche. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo in atto o azione di pesca.
- 13.14 Pescare dall'attracco e dalle rive dell'isola Ballottino e attendarsi sull'isola medesima per esercitare la pesca con tecnica “Carpfishing”;
- 13.15 Pescare con il bilancino da terra e dalla barca nel periodo compreso tra 1 Gennaio e 31 Marzo di ogni anno (vedere ART.11);
- 13.16 Pescare da terra e dalla barca con bilancino nei giorni di Lunedì – Mercoledì – Venerdì di tutto l'anno (vedere ART.11);
- 13.17 Pescare da riva con la tecnica “Carpfishing” permesso “C” e “D” fuori dalle postazioni comunali libere. E' vietato creare nuove postazioni di pesca (vedere Art.13.5)

Art 14 - Norme particolari per la pesca con tecnica “Carpfishing” (applicabile anche per la pesca al Siluro d'Europa)

Questo capitolo vuole riepilogare quanto già espresso negli Articoli precedenti ma concentrare tutte le normative riguardanti la pesca con tecnica “Carpfishing” all'interno della Ansa Ballottino.

Con il termine “Carpfishing” si intende una particolare tecnica la cui pesca è atta alla cattura di carpe (qualsiasi sottospecie) e di ciprinidi di grossa taglia utilizzando tecniche, materiali e comportamenti ben identificabili. Tra questi possiamo annoverare quelli più importanti come:

REGOLAMENTO di PESCA SPORTIVA – ANSA BALLOTTINO

- Utilizzo di centralina elettronica che rileva quando il pesce è in fase di mangiata dell'esca
- Utilizzo di finale di lenza chiamato *hair rig* dove l'esca non viene posizionata sull'amo ma leggermente sotto lasciando questo completamente scoperto
- Utilizzo di piccoli natanti per recuperare in caso di difficoltà il pesce allamato
- Utilizzo di particolari materassini durante la fase di pesatura in modo da arrecare meno danni possibili al pesce catturato
- Foto ricordo della preda catturata e rilascio immediato (NO-KILL)

- 14.1 La pesca con tecnica "Carpfishing" è concessa su tutta l'area del Ballottino nelle postazioni comunali "libere" (indicate da apposita tabellazione). Per chi volesse esercitare la pesca con tecnica "Carpfishing" sulle postazioni comunali "libere" dovrà munirsi di permesso comunale di tipo "C" o "D".
- 14.2 Le postazioni comunali "libere" (indicate da apposita tabellazione) non sono soggette a prenotazione, quindi vige la regola del primo che occupa la postazione;
- 14.3 Il permesso comunale di tipo "C" permette la pesca nelle postazioni comunali "libere" (indicate da apposita tabellazione) e da imbarcazione ed ha validità settimanale, permette la pesca tutti i giorni della settimana festività comprese;
- 14.4 Il permesso comunale di tipo "D" permette la pesca nelle postazioni comunali "libere" (indicate da apposita tabellazione) e da imbarcazione ed ha validità annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre e permette la pesca tutti i giorni della settimana, festivi compresi;
- 14.5 Ogni pescatore non può occupare, con gli attrezzi in atteggiamento di pesca, uno spazio acqueo superiore a mt 20 a destra, a sinistra, a tergo e frontalmente.
- 14.6 Per le esche depositate più lontano è fatto obbligo l'uso del tendifilo per la canna utilizzata, in modo da consentire il passaggio dei natanti lungo l'Ansa e consentire ad altri pescatori l'esercizio della pesca.
- 14.7 Le granaglie usate per esca/pastura (mais – grano – avena – orzo – canapa – miglio) devono essere obbligatoriamente bollite e mantenute nella propria acqua usata per l'ebollizione (per garantire una maggiore digeribilità). Nel periodo di maturazione il mais può essere usato anche fresco purché all'interno il chicco risulti immaturo o molle (con il latte).
- 14.8 E' consentita la detenzione per ogni pescatore/giorno di Kg.3 di granaglie e Kg.2 di boiles. Il pescatore potrà detenere il quantitativo indicato moltiplicato per il numero di giorni che effettuerà l'esercizio della pesca (massimo 7 giorni).
- 14.9 All'interno di una postazione "libera" (indicata da apposita tabellazione), più pescatori possono esercitare la pesca sportiva, per un massimo di 2, occupando uno spazio acqueo dato dal numero dei pescatori per Mt.20. Altri pescatori sopraggiunti con tecniche di pesca normali, con canne e bilancino devono mantenere la distanza di minimo 20 mt. dal 1° galleggiante, boa, segnalino o canna in attività.
- 14.10 Le carpe catturate nelle ore serali e notturne, onde poter essere fotografate nelle ore con luce diurna, possono essere detenute negli appositi "carpsac" – una per ogni carpsac – e liberate entro le ore 9.00 del mattino.
- 14.11 Per chi esercita la pesca con tecnica "carpfishing" e per chi utilizza una barca/natante per il recupero pesce allamato, è fatto obbligo indossare il giubbotto di salvataggio.

Art. 15 - Gare o raduni di pesca

- 15.1 Possono essere fatte gare o raduni di pesca sportiva dopo avere acquisito l'autorizzazione del dirigente della Provincia. La partecipazione a gare o ai raduni di pesca sportiva organizzati dal comitato di gestione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art 3.
- 15.2 La pesca nelle acque della concessione è vietata dalle ore 12 del giorno antecedente la manifestazione e sino al termine della stessa, salvo eventuali disposizioni emanate dal consiglio di

gestione, il quale se lo riterrà opportuno, determinerà appositi tratti d'acqua al fine di concedere l'esercizio della pesca ai non partecipanti.

Art.16 - Agenti di Vigilanza

- 16.1 Nelle acque soggette alla concessione il servizio di vigilanza sarà garantito da vigili volontari allo scopo comandati dal Concessionario e potrà inoltre essere svolto da agenti dipendenti della Provincia, Guardie forestali o adibite ai servizi regionali forestali dello stato, da guardie particolari giurate sulla pesca e da ogni altra autorità preposta alla sorveglianza
- 16.2 Il pescatore è tenuto ad esibire la documentazione richiesta e nel caso ritenesse ingiusta la contestazione da parte di un agente di una eventuale infrazione al presente regolamento, avrà diritto di presentare le proprie giustificazioni scritte su carta legale, indirizzate al concessionario entro e non oltre i quindici giorni dalla data della contestazione.

Art. 17 - Immissioni e periodo temporaneo di divieto di pesca

- 17.1 Entro il 31 gennaio d'ogni anno il consiglio di gestione determinerà le date relative alle immissioni di materiale ittico nelle acque soggette alla concessione ai fini dell'esercizio della pesca.
- 17.2 Si procederà all'esclusiva immissione del materiale ittico autorizzato dall'Amministrazione provinciale come al punto tre della concessione. Dopo l'acquisizione di documentazione da parte della ditta fornitrice comprovante l'idoneità del materiale ittico fornito, certificato anche dalla competente autorità sanitaria.

Art. 18 - Collaborazione

- 18.1 Si confida in un intelligente e ponderata collaborazione da parte di tutti gli aderenti alla gestione allo scopo di mantenere e migliorare le condizioni delle acque date in concessione.
- 18.2 Per la salvaguardia di tutto l'ambiente che circonda le acque date in concessione è vietato tagliare e scorticare gli alberi, ed è espressamente vietato accendere fuochi e bruciare sterpaglie, scaricare immondizie d'ogni genere e natura, calcinacci e liquami.
Per i trasgressori verrà fatta comunicazione al Pretore per i provvedimenti del caso.
- 18.3 Ai soci è richiesto di segnalare al Concessionario gravi trasgressioni (pesca di frodo). Sarebbe utile anche segnalare catture importanti sia per peso e dimensione che quelle di nuove specie ittiche, possibilmente esibendo una foto dell'esemplare catturato.

Allegato: Mappa Postazioni Carpfishing

